



COMUNE DI BRUINO

PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090

REGOLAMENTO

ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 12 Febbraio 2007

Depositato nella Segreteria Comunale alla libera visione del pubblico dal 06.03.2007 al 21.03.2007

Entrato in vigore il 1° gennaio 2007 ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. **28 settembre 1998**, n° **360**, sostituito dall'art. 1, comma **142**, lettera **a**, della legge **27 dicembre 2006**, n° **296**.

Art. 2

Determinazione dell'aliquota

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. **52** del D.Lgs. **15 dicembre 1997** n° **446** e successive modificazioni, il Comune di **Bruino** determina che l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata nella misura dello **0,5%** con decorrenza **01 Gennaio 2007**.
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione di Giunta Comunale adottata ai sensi degli artt. **42** e **47** del D.Lgs. **18 agosto 2000**, n. **267** (T.U.E.L.).
3. La deliberazione di cui al comma **2** ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. **31 maggio 2002**, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno, che dovrà avvenire non oltre il **20 gennaio** dell'anno di riferimento.
4. In caso di pubblicazione successiva al predetto termine, si applicherà l'aliquota nella misura vigente nell'anno precedente.

Art. 3

Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di **Bruino**, ai sensi del D.Lgs. **28 settembre 1998**, n. **360** e s.m.i..

Art. 4

Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di **Bruino**, alla data del **1° gennaio** dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 5
Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita all'articolo **2** del presente regolamento ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo **165** D.P.R. **22 dicembre 1986**, n. **917**, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 6
Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del **30 per cento** dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. **1**, commi **2** e **3** D.Lgs. **28 settembre 1998**, n. **360**.
3. A decorrere dal **1 gennaio 2007** il versamento dell'addizionale è effettuato direttamente ai Comuni di riferimento attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun Comune.

Art. 7
Esenzioni

1. In relazione al disposto dell'art. **1**, comma **3-bis** del D.Lgs. **28/09/1998**, n° **360** modificato dall'art. **1**, comma **142** della legge **27/12/2006** n° **296**, sono esonerati dal pagamento dell'addizionale comunale i possessori dei seguenti redditi:
 - Esenti da I.r.p.e.f.
 - Soggetti a tassazione separata
 - A quali corrispondente un'i.r.p.e.f. dovuta, al netto delle detrazioni e dei crediti di imposta, di ammontare pari a zero o non superiore ad **€ 12,00**

Art. 8
Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo **22** della legge **07/08/1990** n° **241**, come sostituito dall'articolo **15**, comma **1**, della legge **11/02/2005** n° **15**, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 9
Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. **471 - 472** e **473/1997** in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

Art. 10
Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche ai sensi del D.Lgs. **30/06/2003 n° 196**, recante: “ Codice in materia dei dati personali “.

Art. 11
Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo **52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio 2007**.
3. Unitamente alla deliberazione di approvazione, viene comunicato al Ministero delle Finanze entro **30 giorni** dalla sua esecutività ed è reso noto mediante affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito ufficiale del Comune.